LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 13 LUGLIO 1922

DRAGO, relatore. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Giavazzi.

Propongo inoltre che al comma quarto siano aggiunte le parole: « anche la vigilanza sui boschi e pascoli dati in concessione, in correlazione all'ultimo comma dell'articolo 2 ».

PRESIDENTE. Accetta anche l'emendamento dell'onorevole Canevari al proprio emendamento, cioè di togliere le parole: « Corpo Reale delle foreste? »

DRAGO, relatore. Pregherei l'onorevole Canevari di mantenerle e di aggiungere: «e gli altri Corpi tecnici».

CANEVARI. Io non nego questa funzione al Corpo Reale delle foreste, ma vorrei che, in mancanza, fosse affidata anche ad altri organi.

PUCCI. Non capisco cosa c'entrino le guardie forestali. (Commenti — Interruzioni).

PRESIDENTE. Lasciamo la formula generica. Se ne occuperà il regolamento.

DRAGO, relatore. Non insisto.

CAETANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAETANI. Se ho ben capito, l'onorevole relatore vuole aggiungere una frase per cui la sorveglianza viene estesa anche sui boschi e pascoli...

PRESIDENTE. Boschi e pascoli dati in concessione, in correlazione all'ultimo comma dell'articolo 2.

CAETANI. Ora vorrei fare osservare che in questo comma non si parla di boschi che sono stati dichiarati inespropriabili.

DRAGO, relatore. Ha ragione, è un mio errore...

CAETANI. ,.. nè si parla della concessione di pascoli!

DRAGO, relatore. Ripeto che non insisto. PRESIDENTE. Sicchè, nessun altro chiedendo di parlare, il quarto comma resta così formulato: « a stabilire le norme per la vigilanza locale inerente al bonificamento e alla colonizzazione»

A proposito di questo articolo sono state presentate le seguenti proposte:

Art. 57.

- « Nel primo comma sopprimere le parole: e del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, per l'ordinamento e le funzioni dell'opera nazionale dei combattenti.
- ${\it ``Aggiungere, in fine dell'articolo, quarto comma:}$
- « Restando ferme le disposizioni del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale dei combattenti.

- « A coordinare la loro applicazione con quella della presente legge provvederà il regolamento di cui al primo comma di questo articolo.
 - « Canepa, Cerabona, Gonzales, Caldara, Tiraboschi, Ciriani, Zaniboni ».

« Aggiungere:

Art. 57-bis.

« Nessun atto che venga compiuto in conformità della presente legge potrà pregiudicare in alcun modo le domande che anteriormente all'atto stesso l'Opera nazionale per i combattenti avesse prodotto al Collegio arbitrale centrale allo scopo di ottenere la devoluzione o l'attribuzione di terreni atti ad importanti trasformazioni culturali o l'espropriazione di terreni soggetti ad obblighi di bonifica.

« Acerbo ».

Art.

- « La presente legge non si applica quando si tratti di latifondi devoluti all'Opera nazionale dei combattenti, o dei quali, alla data del 1º luglio 1922, siano proprietarie cooperative di lavoratori agricoli.
 - « Giuffrida, Di Giovanni Edoardo, Persico, Furgiuele, Bassino, Scotti, Mattoli, Amatucci, Falcioni ».

Essendo presente tra i firmatari del primo emendamento l'onorevole Caldara, ha facoltà di svolgerlo.

CALDARA. Lo scopo di questo emendamento mira a impedire che vi fosse un dubbio circa il vigore che deve continuare ad avere il regolamento legislativo relativo alle concessioni alle cooperative combattenti.

Era stato sollevato questo dubbio. Devo credere che esso non avesse ragion di essere perchè qui non è nemmeno uno dei casi in cui possa avvenire violazione implicita della legge, trattandosi di materia completamente diversa.

Ad ogni modo credo che si possa accettare l'emendamento sostitutivo del collega Canevari, purchè si aggiungano dopo le parole « per l'Opera nazionale dei combattenti » le parole « di cui restano ferme le disposizioni ».

A queste condizioni siamo disposti a rinunziare al nostro emendamento, associandoci a quello Canevari.

CANEPA. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.